

Normativa e prassi

“F24 elementi identificativi” accoglie i codici per le locazioni

24 Gennaio 2014

Da utilizzare, a partire dall'1 febbraio prossimo, per assolvere agli adempimenti tributari che sono legati alla registrazione dei contratti di affitto dei beni immobili



Dopo il **provvedimento** direttoriale del 3 gennaio che ha esteso l'ambito applicativo del modello “F24 versamenti con elementi identificativi” all'imposta di registro, ai tributi speciali e compensi, all'imposta di bollo, alle sanzioni e interessi, dovuti in caso di locazioni immobiliari (vedi “**Versamenti unitari delle imposte. L’F24 va incontro alle locazioni**”), arrivano, con la **risoluzione n. 14/E** del 24 gennaio, i codici tributo da indicare nel modello di pagamento.

Si tratta di:

- “**1500**” Imposta di registro per prima registrazione
- “**1501**” Imposta di registro per annualità successive
- “**1502**” Imposta di registro per cessioni del contratto
- “**1503**” Imposta di registro per risoluzioni del contratto
- “**1504**” Imposta di registro per proroghe del contratto
- “**1505**” Imposta di bollo

- **“1506”** Tributi speciali e compensi
- **“1507”** Sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- **“1508”** Interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione
- **“1509”** Sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi
- **“1510”** Interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

Per identificare l'altro contraente della locazione, è poi istituito il codice **“63”** denominato **“Controparte”**.

Nella sezione **“Contribuente”** del modello vanno riportati i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il versamento; nel campo **“Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”**, il codice fiscale della controparte unitamente al codice identificativo **“63”**.

Nella sezione **“Erario ed altro”** bisogna indicare: nei campi **“codice ufficio e “codice atto”**, nessun valore; nel campo **“tipo”**, la lettera F; nel campo **“elementi identificativi”**, nessun valore in caso di pagamenti relativi alla prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, il codice identificativo del contratto; nel campo **“codice”**, il codice tributo; nel campo **“anno di riferimento”**, l'anno di stipula del contratto (o di decorrenza, se anteriore) in caso di prima registrazione ovvero, in caso di annualità successiva, proroga, cessione o risoluzione del contratto, l'anno di scadenza dell'adempimento.

Infine, per consentire il versamento degli importi dovuti a seguito di avvisi di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni, relativi alle stesse locazioni immobiliari, la risoluzione 14/2014 istituisce i codici tributo:

- **“A135”** imposta di registro
- **“A136”** imposta di bollo
- **“A137”** sanzioni
- **“A138”** interessi.

di

